



Studio
DE MARCH

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March

Manuel Bandiera
Federico De March
Tommaso De March
Ambra Mattiello
Fabio Perissinotto
Massimo Motta

Circolare informativa n. 6 del 7 luglio 2026

IPER AMMORTAMENTI 2026-2028

(Art. 1, co. 427-436 L. n. 199/2025; D.M. del 07.05.2026)

Addio ai crediti d'imposta per investimenti agevolati.

Dal 2026 solo **IPER-AMMORTAMENTI** consistenti in una maggiorazione del costo di acquisto ai fini dell'ammortamento per gli investimenti in **beni strumentali nuovi 4.0 e per l'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.**

SOGGETTI BENEFICIARI

Solo i titolari di reddito d'impresa.

Restano quindi **esclusi gli esercenti arti e professioni**, come pure **le imprese che si trovano in "stato di crisi"** (es: liquidazione volontaria, fallimento, concordato...).

Per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale, non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante per effetto dell'iper-ammortamento.

BENI AGEVOLABILI

- **Investimenti effettuati (= completati *) dal 1^ gennaio 2026 sino al 30 settembre 2028**
- Investimenti in:
 - a) **beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (= beni materiali e immateriali 4.0);**
 - b) **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.**

Il tutto a prescindere dal luogo di produzione (fatto salvo gli impianti fotovoltaici che dovranno invece essere prodotti negli Stati membri della UE).

Gli investimenti devono quindi essere: **STRUMENTALI, NUOVI, DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE IN ITALIA.**

■ Treviso (TV)
Via Giuseppe e Luigi Olivi 3
T. +39 0422 262521

■ Quarto d'Altino (VE)
Via Roma, 101/B
T. +39 0422 1835335

■ Pieve di Soligo (TV)
Via Schiratti 51/10
T. +39 0438 82705

■ Castelfranco V.to (TV)
Circonvallazione Est 32/N
T. +39 0423 721119

I beni agevolabili possono essere:

- acquistati in proprietà
- in leasing
- realizzati in economia
- realizzati in appalto

Non è più richiesta la prenotazione.

(*) Definizione del “momento del **COMPLETAMENTO**” dell’investimento.

Per gli *investimenti materiali e immateriali 4.0* [caso a) di cui sopra] rileva la data di effettuazione degli investimenti, secondo le regole generali della competenza previste dall'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.

- Beni mobili: data di consegna o spedizione; se diversa e successiva, data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale.
- Beni in leasing: data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di *leasing* preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.
- Beni in appalto: data di ultimazione della prestazione; oppure, in caso di Stati di Avanzamento dei Lavori, la data in cui l'opera o la porzione d'opera viene verificata ed accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
- Beni in economia: rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza.

Per gli *investimenti in beni materiali per autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili* [caso b) di cui sopra] rileva la data di fine lavori.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

L'agevolazione si sostanzia in una **maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di *leasing*.**

La maggiorazione si applica secondo una logica "a scaglioni" in base all’ammontare degli investimenti agevolati:

MAGGIORAZIONE	INVESTIMENTI	RISPARMIO FISCALE IRES (con aliquota Ires del 24%)
180%	fino a 2,5 milioni di euro	43,2%
100%	tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro	24%
50%	tra 10 milioni e 20 milioni di euro	12%
0%	oltre 20 milioni di euro	0%

I limiti di investimento sono riferiti agli investimenti complessivamente completati (secondo la definizione di “completamento” di cui sopra) per singola annualità.

Consiste in una variazione in diminuzione extracontabile da effettuare nel modello REDDITI, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti (subordinatamente alla ricezione di esito positivo da parte del GSE e sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo).

PRESUPPOSTI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

1. Comunicazioni al GSE
2. Perizia tecnica asseverata, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento
3. Certificazione contabile
4. Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
5. Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (Durc regolare)
6. Conservazione della documentazione

Non è prevista alcuna dicitura normativa da apporre nei documenti.

Secondo quanto chiarito da rappresentanti del MIMIT, l'accesso agli iper-ammortamenti **non è subordinata alla stipula della polizza catastrofale.**

LE COMUNICAZIONI AL GSE

La procedura prevede 5 COMUNICAZIONI da trasmettere attraverso la piattaforma GSE (portale attivo dall'11 giugno 2026):

Le comunicazioni di [accesso](#):

1. **Comunicazione preventiva**
2. **Comunicazione di conferma con acconto** (entro 60 gg dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE in relazione alla comunicazione preventiva)
3. **Comunicazione di completamento** (quando interviene l'interconnessione e in ogni caso entro il 15.11.2028) nella quale si attesta il possesso della documentazione (perizia tecnica asseverata e certificazione contabile)

Il loro mancato invio comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione dell'iper-ammortamento.

Le comunicazioni periodiche di [monitoraggio](#):

4. **Comunicazione entro il 20 gennaio di ogni anno**, contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
5. **Comunicazione integrativa** della precedente entro il 30 giugno di ogni anno, recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.

Queste ultime comunicazioni periodiche vanno trasmesse a partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell'agevolazione.

LA PERIZIA TECNICA ASSEVERATA

La perizia è rilasciata da:

- un ingegnere o ad un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o, mediante attestazione corredata da un'analisi tecnica, da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative;
- relativamente al settore agricolo, per i beni 4.0, anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Parrebbe che il costo della perizia non rientri nel costo agevolabile, essendo funzionale solo alla fruizione dell'agevolazione fiscale e non all'utilizzo del bene.

LA CERTIFICAZIONE CONTABILE

La certificazione contabile è rilasciata da:

- soggetti incaricati della revisione legale dei conti, dotati di idonee coperture assicurative
- da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti

CAUSE DI DECADENZA

Se nel corso del periodo di fruizione (= periodo di ammortamento fiscale) della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso** del bene oggetto dell'agevolazione ovvero **se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo.

COMULABILITA'

I nuovi iper-ammortamenti dovrebbero essere cumulabili con altre agevolazioni, ad eccezione del credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1 co. 446 della L. 207/2024 per il quale è previsto l'espresso divieto di cumulo.

La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Il nuovo iper-ammortamento non configura un aiuto di Stato, trattandosi di una misura di carattere generale.

* * *

E' in corso di pubblicazione una circolare ministeriale che dovrebbe chiarire alcuni aspetti non specificati dalla normativa.